

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione "VO.LA. Volontari al Lavoro ONLUS" che di seguito sarà per brevità denominata "Associazione"

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro.

L'Associazione viene costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle norme dettate dal D.lgs. 460/97 e della L.266/91.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano, Via Aldini n.33

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 4 - Scopi e finalità

L'Associazione dichiara di ispirarsi nella propria attività ai valori cristiani, in coerenza con le indicazioni espresse dalla Chiesa Cattolica.

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere, sostenere e affiancare iniziative atte a prevenire il disagio delle giovani generazioni, degli anziani e delle persone che vivono in situazione di emarginazione con attenzione alla realtà locale, nazionale ed internazionale.

In particolare

- a) attività di studio e conoscenza delle necessità e dei bisogni delle giovani generazioni con un'attenzione a tutte le forme e realtà di emarginazione e disagio giovanile, con l'obbiettivo di :
 - ricercare e rimuovere le cause che generano tali situazioni ;
 - informare e sensibilizzare tutta la comunità civile sui problemi relativi all'educazione dei ragazzi e dei giovani.
- b) attività di ricreazione ludico sportive e di animazione artistico culturale nei confronti dei minori al fine di facilitarne la socializzazione, la crescita morale e l'integrazione sociale.
- c) intervento nei confronti delle famiglie come luogo ideale di crescita mediante :
 - interventi finalizzati alla socializzazione
 - sostegno morale ed assistenziale
 - aiuto e collaborazione nella crescita dei figli

- d) intervento nei confronti degli immigrati attraverso l'accoglienza ed il loro inserimento sociale :
 - con il supporto nello svolgimento di pratiche burocratiche
 - insegnamento della lingua italiana
 - dialogo interculturale
 - inserimento dei minori nell'ambito scolastico e attività di collegamento tra famiglia e scuola

- e) interventi nei confronti degli anziani e ammalati al fine di valorizzarne la loro importanza e presenza nella società ed alleviarne la solitudine attraverso :
 - un adeguato servizio di assistenza e compagnia
 - accompagnamento per esami clinici e visite specialistiche
 - sostegno nelle attività quotidiane, a titolo esemplificativo e non esaustivo : fare la spesa, piccoli lavori domestici, disbrigo di pratiche burocratiche, ecc.
 - attività ricreativa

- f) attività di servizio nei confronti di persone in stato di emarginazione, abbandono e disagio sia in forma diretta che a supporto di altri enti ed organizzazioni.

Art. 5 - Aderenti all'Associazione

Sono aderenti all'Associazione oltre ai soci sottoscrittori del presente atto, tutti coloro (persone fisiche e giuridiche) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione ed intendono partecipare alle attività della stessa. Tra gli aderenti sono specificatamente esclusi i destinatari dei servizi.

La qualifica di Socio si acquista mediante domanda di iscrizione presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione ed accettata dallo stesso a suo insindacabile giudizio.

Il numero di soci è illimitato ed include le seguenti categorie :

- a) *Soci effettivi* : esercitano attività operative
- b) *Soci sostenitori* : sostengono finanziariamente i progetti in cui l'Associazione è impegnata entrambi sono elettori e possono essere eletti alle cariche sociali.

In tutti i casi possono essere Soci effettivi o sostenitori le persone che condividono lo spirito dell'Associazione ed accettano senza riserve il presente Statuto e gli ideali espressi dall'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta per il Socio il dovere di contribuire con ogni mezzo alla realizzazione delle finalità dell'Associazione stessa e in particolare l'impegno alla formazione personale e la sensibilità agli ideali ed ai valori espressi dall'Associazione.

Gli aderenti hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione all'Associazione, la tessera sociale, nonché di poter partecipare a tutte le iniziative poste in essere dall'Associazione.

Ciascun aderente di maggiore età ha diritto di voto, senza regime di favore per categorie di Soci, per l'approvazione e la modificazione dello Statuto, dei regolamenti attuativi e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Gli aderenti hanno tutti la medesima parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione ed il loro numero è illimitato.

Gli aderenti sono tenuti :

- a) al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo ;
- b) all'osservanza delle norme dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali ;
- c) al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo Sociale.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Le quote non sono mai trasferibili né rimborsabili.

Art. 6 - Criteri d'ammissione e di esclusione degli aderenti

L'adesione all'Associazione avverrà tramite domanda scritta da inoltrarsi al Consiglio Direttivo da parte del richiedente il quale già in quella sede dichiarerà di avere preso visione dello Statuto dell'Associazione e di eventuali regolamenti attuativi e di accettarli e rispettarli senza riserve.

L'adesione decorrerà dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale prenderà in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e ne delibererà l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

Gli aderenti cesseranno di appartenere all'Associazione :

- a) per recesso volontario : il socio recedente deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la volontà a recedere. Tale recesso, unilaterale, decorre dalla data della stessa comunicazione.
- b) per comportamento in contrasto e in ogni caso non in sintonia con gli scopi e le finalità dell'Associazione : l'esclusione deve essere deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato, per atti da questo compiuti in contrasto a detto Statuto o per il verificarsi di gravi motivi che rendono incompatibili le condizioni del rapporto associativo
- c) per decadenza : la perdita della qualifica di Socio si ha in conseguenza dell'inadempimento del versamento della quota associativa, decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di

richiesta di pagamento della stessa da parte del Consiglio Direttivo ; il Socio decaduto può ripetere la richiesta d'iscrizione per l'anno sociale successivo.

d) per decesso.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci e dai gruppi di volontari promossi ed organizzati dall'Associazione sono a titolo gratuito.

Art. 7 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione saranno costituite da :

- a) contributi degli aderenti : la misura del contributo d'adesione all'Associazione sarà deliberato o riconfermato annualmente dal Consiglio Direttivo. Esso non ha carattere patrimoniale, è annuale, non è trasferibile né restituibile in caso di decesso o di perdita della qualità di aderente ;
- b) contributi privati ;
- c) contributi erogati dallo Stato
- d) contributi erogati da enti ed istituzioni pubbliche ;
- e) contributi erogati da enti ed istituzioni private ;
- f) contributi e rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati ;
- g) rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali ;
- h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore ;
- i) proventi di natura diversa derivanti da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione :

- a) L'Assemblea degli aderenti
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente ed i Vice Presidenti
- d) Il Segretario
- e) L'Amministratore
- f) Il Collegio dei Revisori dei conti

Le cariche sociali sono libere e gratuite. Può essere previsto esclusivamente un rimborso spese a piè di lista per gli adempimenti effettuati in ragione del proprio ufficio.

Art. 9 – Assemblea degli aderenti

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione ed è sovrana

E' convocata dal Consiglio Direttivo, con avviso affisso presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà recare il giorno e l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire altri mezzi di convocazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza da un Vice Presidente o da un Consigliere scelto tra i più anziani.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.

L'assemblea ordinaria potrà altresì essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata lo stesso da parte di un terzo degli aderenti all'Associazione.

Compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- a) approvazione della relazione sull'attività dell'Associazione e del rendiconto economico relativo all'esercizio precedente
- b) approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo
- c) esame delle questioni proposte dal Consiglio Direttivo o sollevate con richiesta motivata dagli aderenti
- d) nominare o riconfermare i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, qualora esistenti
- e) ratificare eventuali provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza
- f) ratificare l'entità della quota d'adesione all'Associazione proposta dal Consiglio Direttivo
- g) assumere tutte le delibere inerenti alla vita dell'Associazione per le quali non occorra specificatamente la convocazione dell'assemblea straordinaria.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei soci aventi il diritto di voto. In seconda convocazione le delibere prese a maggioranza di voti sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta motivata da parte di due terzi degli aderenti all'Associazione.

Le delibere dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione di almeno due terzi degli aderenti all'Associazione. In seconda convocazione le delibere prese a maggioranza di voti sono valide con la presenza minima di un terzo degli associati, in proprio o per delega.

Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega d'altro aderente.

D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scriversi sul registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni assunte dalle assemblee sono vincolanti per tutti gli aderenti. I verbali saranno a disposizione degli associati presso la sede.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea ordinaria degli aderenti composto da un minimo di cinque Soci ad un massimo di sette che durano in carica tre esercizi, sino all'elezione del Consiglio successivo ed i propri membri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo nomineranno al proprio interno il Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti, il Segretario e l'Amministratore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione fatta dal Presidente mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto ad intervenire almeno tre giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata verbalmente o tramite telefonata.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua vece da un Vice Presidente o da un consigliere scelto tra i più anziani.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è validamente costituito con la presenza di almeno metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo delibera.

- a) a maggioranza di voti espressi per le delibere relative all'ordinaria amministrazione
- b) a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per le delibere relative all'ammissione di nuovi soci e ad argomenti di straordinaria amministrazione

Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza di formale convocazione quando sono presenti tutti i suoi membri aventi diritto di voto.

Compiti specifici del Consiglio Direttivo sono:

- a) compiere tutti gli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quelli che per norma, uso e consuetudine sono di competenza dell'assemblea.
- b) Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione
- c) Redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione
- d) Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale indicato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
- e) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
- f) Deliberare in merito all'esclusione di aderenti
- g) Fissare o riconfermare l'importo delle quote associative annuali e delle eventuali quote straordinarie da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea
- h) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e in ogni caso nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio
- i) Istituire e regolamentare l'eventuale Comitato Esecutivo
- j) Istituire gruppi o sezioni di lavoro nonché nominarne i coordinatori o responsabili, i quali, se non hanno diritto di voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con ruolo consultivo
- k) Curare i rapporti con altre associazioni o presenze educative territoriali
- l) Fissare i limiti ed i criteri per i rimborsi spese agli aderenti

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri membri.

Art. 11 - Il Presidente e i Vice Presidenti

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni d'ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa
- d) ha la facoltà di delegare poteri di firma ai Vice Presidenti, al Segretario, all'Amministratore, ai Consiglieri e ad eventuali collaboratori per gli adempimenti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari per la vita associativa in riferimento alle specifiche competenze
- e) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo
- f) in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sentito il Vice Presidente e l'Amministratore, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. La dichiarazione del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 – Il Comitato Esecutivo

Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse necessaria l'istituzione di un Comitato Esecutivo esso sarà composto sia da membri dello stesso organo che da soggetti esterni al quale lo stesso Consiglio riconosca capacità tecniche ed operative utili al fine del buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo determinerà il numero dei componenti il Comitato Esecutivo e la sua composizione.

Il Comitato Esecutivo sarà costituito di diritto da:

- a) il Presidente
- b) i Vice Presidenti
- c) il Segretario
- d) l'Amministratore

e da nomina da parte del Consiglio Direttivo, in via consultiva, del coordinatore tecnico e di persone con specifiche competenze.

Compito del Comitato Esecutivo sarà quello di attuazione dei singoli incarichi necessari alla vita dell'Associazione in linea con le delibere assembleari e consiliari.

Il Comitato Esecutivo dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e può essere da questo revocato in qualsiasi momento.

Il Comitato Esecutivo prende le proprie decisioni all'unanimità dei presenti ed in difetto rimanda la questione al Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo. Egli esercita inoltre ogni altra funzione che gli sia delegata dall'assemblea, dal Consiglio Direttivo, dall'eventuale Comitato Esecutivo e dal Presidente.

Art. 14 – L'Amministratore

All'Amministratore è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione e della redazione del bilancio consuntivo e preventivo della stessa. Egli

dovrà rendere conto periodicamente della situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente, al Consiglio Direttivo ed all'assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

L'Amministratore potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Art. 15- Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere, qualora lo ritenesse necessario, un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Non possono essere nominati Revisori i componenti del Consiglio Direttivo ed eventuali dipendenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto sociale ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

Il Collegio dei Revisori nominerà al suo interno un proprio Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori possono intervenire all'assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori deve predisporre una propria relazione che accompagna quella già redatta dal Consiglio Direttivo ad illustrazione del bilancio.

Art. 16 – Esercizi sociali e Bilancio

L'esercizio sociale dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale dovranno essere redatti dall'Amministratore od in sua assenza dal consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea. Qualora esistente, i bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori prima della discussione degli stessi in assemblea e comunque entro i quindici giorni precedenti la stessa.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio sarà a disposizione degli associati presso la sede cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno due terzi degli aderenti, dall'assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore e/o non lucrative di utilità sociale, o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare richiamo al codice civile, alle leggi e norme relative all'associazionismo in genere, ed agli eventuali usi e consuetudini.

Art. 19 – Norme di Funzionamento e Regolamento interno

Eventuali norme di funzionamento o regolamento interno, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa presso la sede dell'Associazione.